

# DOSSIER FINANZIARIA 2008

## BILANCIO – PATTO - RAZIONALIZZAZIONE COSTI - TRIBUTI

a cura di Lidia Masullo ed Enzo Cuzzola

### SOMMARIO

<b>1. Novità ICI</b>	<b>3</b>
<b>Art. 1, commi 5-8</b>	<b>3</b>
<b>2. Sanzioni stradali cartelle entro due anni dal ruolo</b>	<b>7</b>
<b>Art. 1, comma 153</b>	<b>7</b>
<b>3. Sanatoria concessionari e diritto al discarico</b>	<b>8</b>
<b>Art. 1, comma 154</b>	<b>8</b>
<b>4. Tariffa rifiuti rinviata anche per l'anno 2008</b>	<b>9</b>
<b>Art. 1, comma 166</b>	<b>9</b>
<b>5. Riscossione tributi anche alle società in house providing</b>	<b>10</b>
<b>Art. 1, comma 224</b>	<b>10</b>
<b>6. Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali</b>	<b>12</b>
<b>Art. 1, comma 379</b>	<b>12</b>
Il patto di stabilità interno e il bilancio di previsione	15
<b>7. Disposizioni per i derivati finanziari</b>	<b>18</b>
<b>Art. 1 comma 381 - 384</b>	<b>18</b>
<b>8. Procedure di scioglimento dei consigli che non approvano il bilancio</b>	<b>20</b>
<b>Art. 2, comma 1</b>	<b>20</b>
<b>9. Trasferimenti erariali confermati</b>	<b>21</b>
<b>Art. 2, commi 2, 3</b>	<b>21</b>
Adeguamenti del fondo ordinario per il 2008	21
Abrogato il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni	21
10 milioni di euro per la libera circolazione dei cittadini comunitari	21
Rimborsi per danni alluvionali eccedenti nelle casse dei comuni	21
Diminuito lo stanziamento per le comunità montane	21
313 milioni in meno al fondo ordinario per la manovra sugli amministratori	22
Rideterminazione fondo per enti che si adeguano alle norme per amministratori	22
Incrementato il fondo per la montagna	22
Istituito fondo sviluppo per le isole minori	22
Finanziamento assi comunicazione montane	23
<b>10. Niente restituzione ICI pregressa per i capannoni delle cooperative agricole</b>	<b>24</b>
<b>Art. 2, comma 4</b>	<b>24</b>
<b>11. Affissioni gratuite e condono per i manifesti politici</b>	<b>25</b>
<b>Art. 2, commi 7</b>	<b>25</b>
<b>12. Utilizzo concessioni edilizie e oneri di urbanizzazione</b>	<b>26</b>

Art .2, comma 8 _____	26
<b>13. Iva servizi esternalizzati norma non retroattiva _____</b>	<b>27</b>
Art. 2. comma 9 _____	27
<b>14. Utilizzo Avanzo _____</b>	<b>28</b>
Art. 2, comma 13 _____	28
<b>15. Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi _____</b>	<b>29</b>
Art. 2, commi, 17,18,19, 20, 21, 22 _____	29
<b>16. Razionalizzazione dei costi della politica: nuova disciplina per gli amministratori locali __</b>	<b>32</b>
Art. 2, commi 23, 24, 25, 26, 27, e 29 _____	32
<b>17. Modifiche alla indennità di espropriazione _____</b>	<b>38</b>
Art. 2, commi 89 e 90 _____	38
<b>18. Locazioni a canone concordato ici fino ad esenzione totale _____</b>	<b>40</b>
Art.2, comma 288 _____	40
<b>19 Razionalizzazione strumenti informatici e telefonini _____</b>	<b>41</b>
Art. 2, commi 594-600 _____	41
<b>20. Società comunali confermate norme di contenimento dei costi della politica _____</b>	<b>44</b>
Art. 3, comma 17 _____	44
<b>21. Società solo per finalità istituzionali _____</b>	<b>46</b>
Art. 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 _____	46
<b>22. Divieto di clausole compromissorie _____</b>	<b>49</b>
Art. 3, commi 19, 20 ,21 ,22 _____	49
<b>23. Nulle le assicurazioni per il danno erariale degli amministratori _____</b>	<b>52</b>
Art. 3, comma 59 _____	52

## **1. Novità ICI**

### **Art. 1, commi 5-8**

**5.** All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5.

L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

**6.** All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunali sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non si titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

**7.** La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di

*applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.*

**8.** *In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.*

All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti dalla finanziaria 2008 le seguenti modifiche innanzitutto è stato inserito il comma 2bis, secondo il quale: " Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ambito di applicazione della suddetta detrazione è relativo a tutte le abitazioni ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9, cioè rispettivamente di abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e di "castelli e palazzi di pregio artistico e storico", così come stabilito dal comma 2-ter.

Al comma 6, articolo 1, la Finanziaria, introduce cambiamenti all' articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Ad esso sono state apportate le seguenti variazioni. E' attribuita inoltre ai comuni la possibilità che con una apposita deliberazione, preferibilmente la stessa che fissa le aliquote ICI del periodo, possa essere fissata, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti solari e di cinque per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Le modalità di fruizione saranno fissate in apposito regolamento attuativo.

L'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 prevede che è possibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, detrarre fino a concorrenza del suo ammontare €. 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La normativa ICI dispone che per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo d'imposta, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con la sua famiglia, dunque condizione necessaria affinché possa spettare la detrazione è che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento e soggetto dimorante

abituamente nell'unità immobiliare, ma il comma 6 al punto 3 bis prevede che "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale"

Dunque anche se il coniuge non dimora nell'abitazione oggetto di detrazione può comunque usufruirne a patto che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".

Ai Comuni è riconosciuta, inoltre, la possibilità di deliberare l'aumento della detrazione fino ad un massimo di euro 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio con facoltà di limitare tali agevolazioni, a particolari categorie di soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico-sociale, anziché generalizzarla a tutti i contribuenti.

Conseguenza immediata della disposizione, come si può facilmente comprendere è l'abbattimento consistente del gettito.

Il problema della diminuzione di gettito per gli enti locali sembra risolto dallo stesso art. 1, comma 7, della Finanziaria, che recita: La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

Ora a prescindere dalla considerazione che i comuni che avevano previsto per l'anno 2007, una detrazione d'imposta per la «prima casa» superiore all'importo minimo di 103,29 euro, stavano valutando l'opportunità di riportare all'importo di base tale detrazione, in modo da «scaricare» sullo stato quanto più possibile i benefici Ici riconosciuti ai possessori dell'abitazione principale, operazione comunque bloccata dal comma 287, che commenteremo più avanti.

Gli enti diffidano molto sulle capacità di previsione del Ministero dell'economia e finanze, dato il recente problema verificatosi per i bilanci comunali, in conseguenza della disposizione contenuta nel dl Visco - Bersani (decreto legge n. 262/2006) che a fronte del presunto allargamento della base imponibile ICI per complessive circa 609 milioni di euro, aveva operato una corrispondente riduzione sui trasferimenti.

Portando persino al paradosso di qualche comune (montano) che ha subito un taglio superiore addirittura all'attuale gettito complessivo per ICI. Nei giorni scorsi l'ANCI ha deciso di passare ai fatti, impugnando davanti al TAR il provvedimento con cui il ministero dell'interno ha ridotto la quarta rata dei

trasferimenti ai comuni. E coinvolgendo nell'azione legale tutti i comuni che abbiano subito un taglio ai contributi. L'ANCI incentrerà la propria azione legale puntando l'indice contro il meccanismo di riduzione dei contributi che, secondo l'associazione dei comuni, avrebbe apertamente violato la legge. Infatti, lamenta l'ANCI, il taglio è avvenuto non in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente quantificata dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre, ma in misura proporzionale ai contributi ordinari concessi a ciascun comune, sino a concorrenza dell'importo complessivo indicato dalla norma.

## **2. Sanzioni stradali cartelle entro due anni dal ruolo**

### **Art. 1, comma 153**

**153.** *All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:*

*«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».*

Quando viene contestata una violazione al codice della strada, se l'automobilista non provvede a pagare la multa o la successiva ingiunzione, oppure provvede a pagare le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo (anche anni) riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell'esecuzione forzata.

L'art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale.

Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna quindi verificare se il termine di 5 anni di cui detto sia decorso o meno.

Ora la finanziaria per il 2008 stabilisce che le sanzioni per le quali non era avvenuta la notifica della cartella entro due dalla consegna del ruolo alla data del passaggio alle esattorie locali (conseguenza della istituzione di equitalia), non si possono più riscuotere.

### **3. Sanatoria concessionari e diritto al discarico**

#### **Art. 1, comma 154**

**154.** *Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.*

La tanto discussa sanatoria per i concessionari della riscossione ( 3 euro per ogni abitante nell'ambito territoriale di competenza) introdotta dalla finanziaria per il 2005 non sana le cause di perdita del diritto al discarico.

Ora la finanziaria 2008 chiarisce che il concessionario che si è avvalso del condono ha sanato le sanzioni ma ha comunque perso il diritto al discarico per le ipotesi previste dall'articolo 19 sopra citato.



## **4. Tariffa rifiuti rinviata anche per l'anno 2008**

### **Art. 1, comma 166**

**166.** *All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;*

*b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».*

Il comma 166, dell'art. 1 della legge finanziaria per l'anno 2008, ha previsto l'applicazione delle disposizioni dettate dal comma 184 della L. 296/06 anche per l'anno 2008. Anche nell'anno 2008 i Comuni dovranno applicare il medesimo regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato nell'anno 2007.

Quindi, anche per il 2008, rimane preclusa la possibilità di attuare il passaggio dalla tassa alla tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs 22/97 (peraltro abrogata dal D.Lgs 152/06) e viceversa, in attesa della completa attuazione delle disposizioni del cosiddetto decreto ambientale.

Ma il passaggio da Tarsu a Tia fu, come sopra detto, una prima volta interrotto con la finanziaria per l'anno scorso, generando non pochi problemi per tutti quegli enti che avevano già predisposto tutti gli atti propedeutici per il passaggio, vedendosi poi bloccato l'effettivo passaggio. Si veda in tal senso la nota prot. 2586/2007/DPF/UFF del 19 marzo 2007 del dipartimento per le politiche fiscali.

## 5. Riscossione tributi anche alle società in house providing

### **Art. 1, comma 224**

**224.** *All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*

*1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*

*2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*

*3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*

*4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;*

*b) il comma 6 è abrogato.*

**225.** *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.*

Il comma 54 prevede che qualora i Comuni abbiano deliberato di affidare a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi locali, le relative attività potranno essere affidate tramite convenzione alle società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Sembra quasi che il Governo abbia poca fiducia nella capacità di riscossione dei tributi a cura diretta degli enti e dopo il tentativo non riuscito, di affidare la

riscossione ici dei comuni al sistema F24, vuole comunque tornare sull'argomento e dato atto che gli enti non intendono delegare all'esterno la riscossione del loro tributo più consistente (Infatti l'ici per gli enti è ormai una fonte vitale, infatti non è un caso se il taglio dei trasferimenti correlato ad ici -del quale si parla in altro articolo a mia firma su questo stesso settimanale- ha generato tanti dubbi e perplessità e probabili azioni legali), offre loro la possibilità di avvalersi delle ormai molte società in house che operano nel settore dei tributi.

L'intervento di questa finanziaria 2008 sembra molto più concreto ed attuabile, rispetto alla previsione per il 2007, che aveva creato molto allarme fra gli enti ed una serie di proteste che alla fine avevano condotto ad una interpretazione della norma, a cura del Ministero dell'Economia, molto morbida. La norma prevista per il 2008 dovrebbe rendere ancora più agevole la complessiva attività di gestione dei tributi locali per gli enti.

## 6. Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali

### Art. 1, comma 379

**379** " 1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676 le parole: "per il triennio 2007-2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007-2010"

b) al comma 677 le parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "2007, 2008, 2009 e 2010";

c) dopo il comma 678 è aggiunto il seguente:

"678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.";

d) dopo il comma 679 è aggiunto il seguente:

"679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.";

e) il comma 681 è sostituito dei seguenti:

"681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.";

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare - non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata dei prestiti - superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679 a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.";

f) al comma 683, al primo periodo, le parole: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la

*gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,";*

*g) il comma 684 è sostituito dal seguente:*

*"684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.;*

*h) il comma 685 è sostituito dal seguente:*

*"685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.";*

*i) dopo il comma 685 è aggiunto il seguente:*

*"685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle Associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.";*

*l) al comma 686 è aggiunto il seguente periodo: "La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.";*

*m) dopo il comma 686 è aggiunto il seguente:*

*"686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti."*

La Finanziaria 2008 disegna un patto di stabilità un poco più soft per comuni e province. I coefficienti per il miglioramento dei saldi di bilancio 2008 restano gli stessi del 2007, ma con due novità gradite agli enti locali:

- l'introduzione della competenza ibrida (il criterio contabile misto che calcola gli obiettivi in termini di competenza per le spese correnti e di cassa per le spese in conto capitale)

- e la previsione di un meccanismo premiale per le amministrazioni virtuose.

Infatti i Comuni e le Province con i bilanci in nero nel triennio di riferimento 2003/2005, quando la competenza mista produce un avanzo superiore rispetto a quello di cassa, possono scegliere di calcolare il saldo programmatico con le vecchie regole ed evitare così le tensioni di cassa.

La disciplina del patto di stabilità 2008 ruoterà attorno al meccanismo del miglioramento dei saldi introdotto dalla Finanziaria 2007 (commi da 676 a 693).

Secondo quanto previsto dal comma 678 della legge 296/2006, per determinare il proprio obiettivo contabile, province e comuni sopra i 5 mila abitanti dovranno calcolare la media triennale 2003-2005 dei saldi di cassa, applicando ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti: 0,210 per le province (0,117 il 2009) e 0,205 per i comuni (0,155 per il 2009).

Dovranno inoltre calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti: 0,022 per le province (0,012 nel 2009) e 0,017 per i comuni (0,013 per l'anno 2009).

La somma dei due valori costituirà l'importo annuo della manovra di ciascun ente. Per il 2010 si applicheranno gli stessi coefficienti del 2009.

Novità in questa finanziaria è l'introduzione del comma 679 bis, in base al quale, per gli anni 2008-2010, sarà pari a zero il concorso alla manovra dei comuni e delle province che presentano una media triennale positiva 2003-2005 del saldo di cassa.

Non solo, gli enti che presentano nel triennio 2003-2005 un valore medio delle entrate in conto capitale (derivanti da dismissioni immobiliari e mobiliari), non destinate all'estinzione anticipata di prestiti, superiore al 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, vedranno ridursi i loro obiettivi programmatici per il 2008-2010 di un importo pari "alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso rispetto al limite del 15% e quello del contributo annuo" alla manovra. Questo a condizione che tale differenza sia positiva. Se è negativa o pari a zero gli obiettivi programmatici resteranno determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.

Gli enti dovranno calcolare gli obiettivi del patto in termini di competenza ibrida. Il saldo finanziario, sarà costituito "dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti".

La competenza mista, cambia i fattori rilevanti per il patto, e abbandona la cassa (incassi meno pagamenti), per abbracciare la competenza di parte corrente (accertamenti meno impegni).

Di conseguenza, gli enti che hanno messo a bilancio nelle entrate più di quanto hanno effettivamente incassato, o che nella colonna delle uscite hanno impegnato meno di quanto pagato, vedono alzarsi il parametro contabile per rispettare il patto.

Gli enti soggetti al patto dovranno trasmettere ogni tre mesi alla ragioneria dello stato le informazioni sulla gestione di cassa e di competenza. La trasmissione dovrà avvenire attraverso il sito internet [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) per mezzo di un prospetto che verrà approvato con decreto ministeriale. La mancata trasmissione del prospetto costituirà inadempimento del patto di stabilità interno. Nella finanziaria per il 2008 (vedi più avanti commento al comma 13 dell'articolo 2) trova posto anche la tanto attesa chance per comuni e province che potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione per ridurre l'indebitamento. Si prevede (vedi art. 11 del collegato), infatti, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, uno stanziamento fino a 30 milioni di euro annui per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte degli enti locali. I contributi saranno corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o agli altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009. In caso di insufficienza dei fondi i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

### **Il patto di stabilità interno e il bilancio di previsione**

Anche per l'anno 2008, come per il 2007, il bilancio di previsione degli enti locali deve essere impostato in modo tale che le previsioni contabili siano coerenti con l'obiettivo programmatico del patto di stabilità, al fine di assicurarne il pieno raggiungimento sin dalla predisposizione del documento contabile di previsione.

Viene inoltre introdotta una sostituzione al comma 684 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). Il nuovo comma 684 affronta l'elemento dell'obbligatorietà del rispetto del patto già in sede di predisposizione del bilancio di previsione da parte degli enti soggetti alle regole del patto di stabilità (comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e province). Il bilancio deve essere approvato a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole del patto.

Per la dimostrazione del rispetto del patto in sede di previsione, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto di competenza mista, contenente le previsioni di competenza (per la parte corrente) e di cassa (per la parte dei flussi di cassa della gestione in conto capitale), con riferimento agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Tale norma rappresenta una novità nel panorama legislativo in quanto fino all'anno 2006 la stessa circolare annuale sul patto affermava che le regole del patto non facevano riferimento alle previsioni di bilancio pur rappresentando, indirettamente, principio ispiratore nella sua predisposizione. Tra l'altro lo stesso comma 166 della legge finanziaria per il 2006 aveva previsto che il collegio dei revisori trasmettesse alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione in cui si desse conto, tra l'altro, del rispetto degli obiettivi annuali del P.S.I. La legge finanziaria per il 2007 poi ha previsto che il bilancio, a decorrere per l'anno 2007, dovesse essere redatto iscrivendo le previsioni, in termini di competenza, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico e quindi l'ente locale aveva l'obbligo di garantire l'applicazione del P.S.I. sin dalla formazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui gli Enti avessero già approvato il bilancio di previsione

avrebbero dovuto apportare le opportune variazioni per tener conto della nuova disposizione. Dunque, anche per il 2008 il rispetto del patto in sede di predisposizione del bilancio di previsione diventa un requisito di legittimità dello stesso bilancio, infatti a differenza del 2007, a partire dall'anno 2008 l'inadempienza nell'invio dell'obiettivo programmatico e della certificazione del rispetto o meno dei vincoli sarà equiparata al mancato rispetto del patto. Analogamente la mancata comunicazione della situazione di commissariamento farà venir meno l'esclusione dai vincoli. Peraltro, in caso di disallineamento tra i dati di bilancio e gli obiettivi programmatici ai fini del patto, come per l'anno 2007, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono tenuti a segnalare la circostanza nella relazione sul bilancio di previsione da inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Qualche difficoltà operativa può comportare la costruzione del prospetto da allegare al bilancio di previsione 2008. Infatti, mentre per la parte corrente occorre fare riferimento alle previsioni di bilancio dei primi tre titoli per le entrate e del primo titolo della spesa, per la previsione dei flussi di cassa della parte in conto capitale occorre una valutazione puntuale dei residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2008 e delle previsioni di competenza del 2008, per stabilire se nell'anno ci sarà la relativa movimentazione di cassa, in entrata e in uscita.

E' indispensabile, a tal fine, la collaborazione attiva dei responsabili di ciascun ufficio con il servizio finanziario, sia nella fase della pianificazione delle previsioni, sia nell'aggiornamento in corso d'anno dei flussi di cassa.

Gli enti locali che approvano il bilancio di previsione entro il 31.12.2007 non saranno tenuti ad allegare il prospetto attestante il rispetto del patto 2008, dal momento che il nuovo comma 684 entra in vigore dall'01/01/2008. Ne consegue che questi enti saranno tenuti, nel corso del 2008, a predisporre una variazione di bilancio alla quale allegare il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa a dimostrazione del rispetto degli obiettivi.

Il rispetto del P.S.I. diviene, quindi, elemento di legittimità del bilancio di previsione, in quanto le entrate e le spese (in termini di competenza), vanno iscritte in misura tale da *garantire* il raggiungimento dell'obiettivo programmatico. Tale norma è da considerarsi precettiva e vincolante per gli Enti locali, che sono obbligati ad approvare i bilanci assicurando il conseguimento dell'obiettivo in termini di competenza. In caso contrario il collegio di revisione è tenuto ad evidenziare la difformità del bilancio rispetto alle norme sul P.S.I. e questo sia nel parere al bilancio che nella relazione da inviare alla Corte dei Conti.

In caso di violazione della norma, la Corte dei Conti – le sezioni regionali di controllo – dovranno attivare le procedure di vigilanza previste dal comma 168 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2006; la quale prevede che in caso di gravi irregolarità o di violazione del patto, rilevate anche dalla relazione dei revisori, le sezioni regionali di controllo adottano provvedimenti specifici e vigilano sull'attuazione, da parte dell'ente locale, delle misure prescritte e dell'osservanza dei vincoli derivanti dal mancato rispetto del P.S.I. C'è da dire inoltre che soltanto garantendo il rispetto dell'obiettivo del patto in termini di competenza è possibile dare attuazione ai principi di veridicità e attendibilità previsti dall'articolo 162 del Tuel e ribaditi dall'Osservatorio per la finanza e la



contabilità degli Enti locali che stabiliscono che la presentazione delle informazioni, in sede di bilancio, deve essere scevra da errori rilevanti e da pregiudizi. Gli Enti commissariati a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso sono soggetti alle regole del P.S.I. dall'anno successivo alla rielezione degli organi istituzionali. Gli Enti commissariati - sia per infiltrazioni mafiose che per scioglimento del consiglio - nel 2004 e 2005 (anche per una frazione di anno) sono esclusi dal rispetto degli obiettivi del patto per gli anni 2006 e 2007.

Problemi si potranno registrare con la gestione di cassa in quanto i pagamenti da residui potranno creare dei problemi, in particolar modo per le spese in conto capitale, che registrano un ritardo fisiologico tra l'impegno e il momento della loro manifestazione finanziaria.

Elemento di rilievo nella normativa sopra analizzata è, infine, la necessità già menzionata, del rispetto dell'obiettivo di competenza già in sede di adozione del bilancio di previsione; tale elemento è ulteriormente rafforzato dall'indicazione della necessità per l'ente locale, che abbia già approvato il bilancio di previsione prima dell'entrata in vigore della finanziaria, senza rispettare il nuovo obbligo, di provvedere a variazioni di bilancio per il rispetto della normativa.

## 7. Disposizioni per i derivati finanziari

### **Art. 1 comma 381 - 384**

**381.** *I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.*

**382.** *I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.*

**383.** *La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 382 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.*

**384.** *Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 383 o al comma 384 del presente articolo viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.*

La norma in esame, pur concisa nella forma, è ricca di contenuti sostanziali. In primo luogo, l'oggetto è generalizzato: infatti, senza darne alcuna definizione, il legislatore sembra riferirsi a tutti i contratti di strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali: mutui, anticipazioni di tesoreria, emissioni obbligazionarie, sottoscrizione di operazioni con strumenti derivati finalizzati alla rimodulazione dei debiti, cartolarizzazioni, contratti di pronti contro termine e di gestione attiva della liquidità, aperture di credito bancarie e così via. In secondo luogo, ribadisce un principio, quello della massima trasparenza, che era già stato evidenziato dal Legislatore attraverso il Decreto Ministero Economia e Finanze n. 389 del 1° dicembre 2003, richiamato dall'art. 41 della Legge 448/01 e concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali. Giova, a questo punto, una breve parentesi normativa sul delicato tema dell'utilizzo degli strumenti finanziari da parte degli enti locali e delle regioni.

Il comma 382, articolo 1 della Finanziaria 2008 per certi aspetti, è ancora più importante del precedente. Infatti, rimanda ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare con il parere della Consob e della Banca d'Italia:

- l'individuazione di quelle informazioni che devono necessariamente essere fornite in relazione al diverso tipo di contratto finanziario da stipulare: si pensi, ad esempio, ai costi, ai rischi, alla durata, alla possibilità di modifiche durante il rapporto contrattuale e così via;
- le modalità di redazione dei medesimi contratti, ossia l'individuazione dello schema tipico contrattuale al quale attenersi.

Trattasi di aspetti procedurali che dovrebbero contribuire a migliorare l'utilizzo, in termini di trasparenza ed efficienza, degli strumenti finanziari da parte degli enti locali e che consentiranno anche di superare, almeno parzialmente, il vuoto di

competenze specifiche che spesso si riscontra negli amministratori pubblici che sottoscrivono tali contratti.

Inoltre, viene prevista la verifica di conformità dei contratti stipulati rispetto alle indicazioni fornite dal decreto da emanare. A questo punto può essere interessante rilevare che, onde evitare spiacevoli conseguenze, per gli amministratori locali sarà preferibile astenersi, fino all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, dalla stipula di qualunque operazione finanziaria, a maggior ragione per quelle che prevedono l'utilizzo di strumenti derivati.

Sulle conseguenze in caso di mancato rispetto delle precedenti previsioni, rimandiamo al commento del comma 385.

Il comma 383, articolo 1 prevede, in capo all'ente sottoscrittore, un'attestazione con la quale dichiarare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche degli strumenti finanziari. Si tratta di una previsione normativa che lascia in parte perplessi: infatti, posto che la conoscenza della finanza non è agevole per soggetti che non possiedono le conoscenze tecniche e specialistiche che servono per valutare la reale portata dei contratti finanziari (soprattutto di quelli nei quali è previsto l'utilizzo di derivati), fino a che punto l'attestazione richiesta è veramente consapevole? Qual è il livello minimo di comprensione richiesto? Sono aspetti sui quali sarà interessante verificare la prassi futura ed eventuali delucidazioni normative.

Inoltre, si evidenzia un ulteriore obbligo di allegazione al bilancio dell'ente, con l'introduzione di un'apposita nota, contenente gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dai contratti stipulati.

Il comma 384 della finanziaria si occupa del delicato aspetto relativo al mancato rispetto delle previsioni precedenti: ad esempio, la non conformità del contratto stipulato al modello previsto dal decreto ministeriale che dovrà essere emanato o la mancanza della dichiarazione di conoscenza piena dei rischi e delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottoscritti, da parte degli amministratori locali. La conseguenza non è la nullità o l'invalidità del contratto stipulato ma l'inefficacia: in altri termini, il contratto rimane legittimo e valido, ma non produce effetti. Inoltre, non essendoci un profilo di invalidità, non sembra possibile una convalida successiva.

Probabilmente il Legislatore ha evitato la sanzione della nullità ritenendola eccessiva ed ha utilizzato lo strumento dell'inefficacia per sanzionare comportamenti difforni rispetto alle disposizioni indicate. In caso di violazione, inoltre, il Ministero dell'Economia darà comunicazione alla Corte dei conti per le azioni di competenza: in altri termini, vi è il rischio concreto di azione di responsabilità per danno erariale.

## **8. Procedure di scioglimento dei consigli che non approvano il bilancio**

### **Art. 2, comma 1**

*1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1<sup>o</sup> marzo 2005, n. 26.*

Possibile nomina di un commissario da parte del prefetto qualora sia trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema. Il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio, potendo poi intervenire anche in caso di inadempimento da parte dello stesso organo assembleare.

## **9. Trasferimenti erariali confermati**

### **Art. 2, commi 2, 3**

*2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.*

### **Adeguamenti del fondo ordinario per il 2008**

Naturalmente nella quantificazione effettiva dei trasferimenti si terrà conto delle disposizioni dei commi, dell'articolo 2, che seguono:

### **Abrogato il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni**

*6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.*

### **10 milioni di euro per la libera circolazione dei cittadini comunitari**

*11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.*

### **Rimborsi per danni alluvionali eccedenti nelle casse dei comuni**

*14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.*

### **Diminuito lo stanziamento per le comunità montane**

**16.** *Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

### **313 milioni in meno al fondo ordinario per la manovra sugli amministratori**

**31.** *A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.*

### **Rideterminazione fondo per enti che si adeguano alle norme per amministratori**

**32.** *Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.*

### **Incrementato il fondo per la montagna**

**40.** *Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.*

### **Istituito fondo sviluppo per le isole minori**

**41.** *È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della*

*Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla stagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.*

#### **Finanziamento assi comunicazione montane**

**44.** *Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.*

## **10. Niente restituzione ICI pregressa per i capannoni delle cooperative agricole**

### **Art. 2, comma 4**

*4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).*

Il decreto collegato alla finanziaria, che commenteremo in altro capitolo del presente volume, ha riconosciuto, facendo proprio l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il carattere di strumentalità agricola ai fabbricati industriali delle cooperative fra agricoltori. L'intervento in finanziaria, proprio in considerazione del contenzioso ancora aperto, introduce la irretroattività della norma suddetta.



## **11. Affissioni gratuite e condono per i manifesti politici**

### **Art. 2, commi 7**

*7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:*

*«Art. 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.*

*2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».*

Viene introdotta per i comuni la possibilità di destinare in esenzione fino al 10% degli spazi totali per le affissioni ai manifesti affissi da determinati soggetti (enti pubblici, associazioni, partiti ecc.), in passato destinare almeno il 10% a detta esenzione era un obbligo soppresso (come vediamo sotto) dalla finanziaria per il 2007. Viene inoltre reintrodotta il condono per la affissione abusiva dei manifesti politici.

## 12. Utilizzo concessioni edilizie e oneri di urbanizzazione

### **Art .2, comma 8**

**8.** *Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunali”.*

Viene quindi stabilito (meglio sarebbe dire confermato) che per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, possono essere utilizzati :

per una quota non superiore al **50 per cento** → ai capitoli della spesa corrente

per una quota non superiore ad un ulteriore **25 per cento**



esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Appare evidente che il rimanente **25 per cento** deve essere destinato alla spesa in conto capitale.

## **13. Iva servizi esternalizzati norma non retroattiva**

### **Art. 2. comma 9**

**9.** *Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.*

Come si ricorderà il comma 711 della finanziaria per il 2007 aveva previsto la modifica del comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: di conseguenza, il fondo (istituito presso il Ministero dell'interno) alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione, dal 2007 si riferirà solo ai servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti.

## **14. Utilizzo Avanzo**

### **Art. 2, comma 13**

*13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».*

Si tratta in buona sostanza di una norma di coordinamento con le disposizioni sul patto dato che gli enti potranno liberare avanzi (appunto spesso bloccati dalle norme sul patto) riducendo l'indebitamento. La norma inoltre va letta in modo coordinato con l'art. 11 del collegato alla finanziaria.

## **15. Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi**

### **Art. 2, commi, 17,18,19, 20, 21, 22**

*" 17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.*

*18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:*

*a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;*

*b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;*

*c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.*

*19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.*

*20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:*

*a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;*

*b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;*

*c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;*

*d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.*

**21.** *L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.*

**22.** *Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva ”.*

La normativa del T.U.E.L. (articolo 27 del tuel) così come rettificata dall'articolo 2, commi 17 - 22 della Finanziaria 2008, il quale introduce delle importanti novità in materia di Comunità Montane (così come riassunte nel successivo schema) prevede che:

Le principali innovazioni riguardano:

- i criteri di definizione dei Comuni potenzialmente appartenenti a Comunità Montane;
- e le regole per la costituzione degli organi di governo degli enti.

Attualmente i comuni montani sono ( distinti tra comuni parzialmente montani e comuni totalmente montani) sono 4.201: ovvero la metà dei centri italiani, con una popolazione di oltre venti milioni di abitanti e una superficie che occupa circa il 60% del territorio nazionale.

Tale situazione viene ridimensionata dalla finanziaria 2008, la quale prevede la riduzione di circa un terzo delle comunità montane, riducendo perciò gli oneri dello Stato.

Quindi non sono più comunità montane:

- i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare
- ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali

il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri;

- nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

- sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

Nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

Le regioni devono provvedere entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni provvedono altresì a disciplinare, fino all'adozione o comunque in mancanza delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

Inoltre, per il 2008 il Fondo ordinario viene ridotto di 33,4 milioni di euro per il 2008e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per la quota corrispondente ai contributi previsti per le comunità montane che verranno soppresse.

La tutela delle aree montane, secondo il legislatore della finanziaria 2008, ben può essere attuata in altre forme, assai meno costose. Un esempio potrebbe essere, riportare il coordinamento delle aree montane alle Province.

Tra l'altro, nella nuova formulazione dell'articolo 27, si precisa che i criteri stabiliti per la costituzione della comunità montana non hanno rilevanza in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

## **16. Razionalizzazione dei costi della politica: nuova disciplina per gli amministratori locali**

### **Art. 2, commi 23, 24, 25, 26, 27, e 29**

**23.** All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

**24.** All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22 (cioè aree metropolitane ndr), comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

**25.** All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati; c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»; d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei



parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso”.

**26.** L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 83: 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo..

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. 3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

**27.** L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

**29.** All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».

L'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni disciplina la composizione delle giunte comunali e provinciali. Il

testo della nuova finanziaria è intervenuto, al comma 23 art. 2, applicando una riduzione al numero massimo degli assessori. Le giunte comunali e provinciali devono essere composte nel seguente modo:

La modifica del numero degli assessori comunali e provinciali entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

Il comma 24 dell'articolo 2 fa parte di quel complesso di prescrizioni della finanziaria 2008 che ha come obiettivo il contenimento del costo della politica che tocca gli amministratori locali ed il tema delle aspettative.

L'art. 81 del Tuir afferma che gli amministratori locali, come definiti all'articolo 77, a richiesta, possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del loro mandato.

Tale articolo 77 apre il capo IV relativo allo status degli amministratori locali, e propone la definizione di amministratore locale. Esso pone dei baluardi al fine di consentire, a coloro che rivestono cariche amministrative, di svolgere al meglio il mandato ricevuto. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Il secondo comma elenca i soggetti che, ai fini del summenzionato capo, devono intendersi amministratori:

I sindaci, anche metropolitani; - i Presidenti delle Province; - i consiglieri dei comuni, anche metropolitani e delle province; - i componenti delle Giunte comunali, metropolitane e provinciali; - i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, - i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

La finanziaria 2008 è intervenuta in materia restringendo il numero degli amministratori che possono godere dell'aspettativa non retribuita.

Infatti nell'art. 81 T.U. viene sostituito il termine amministratori locali, comma 2 art. 77 del TUEL, con una espressa elencazione degli amministratori che possono godere di detta aspettativa non retribuita, dai quali scompaiono i consiglieri: in sostanza potranno godere ancora della aspettativa non retribuita gli amministratori con incarichi esecutivi, sindaci e presidenti di provincia, assessori, ed i soli presidenti di consiglio comunale e provinciale. Oltre a tale sostituzione al punto b) viene inserito un nuovo periodo nel quale si afferma che per i consiglieri comunali e provinciali la possibilità è subordinata al pagamento diretto che essi dovranno effettuare degli oneri previdenziali ed assicurativi. Naturalmente questa norma comporterà la prosecuzione del versamento previdenziale a carico dell'amministratore e saranno quindi necessarie ulteriori istruzioni a cura degli enti previdenziali.

Quindi dopo le modifiche ad opera della finanziaria per il corrente anno gli amministratori locali, con incarichi esecutivi possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del loro mandato, mentre i consiglieri potranno continuare a stare in aspettativa, o potranno porsi, solo pagando i relativi oneri previdenziali.

L'articolo 82 prevede un'indennità di funzione per il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Sindaco metropolitano, il Presidente della Comunità montana, i Presidenti dei Consigli circoscrizionali, i Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, e, ove previste, delle loro arti-colazioni, delle Province, delle città metropolitane, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e dei consorzi fra Enti locali.

Come si ricorderà la finanziaria per il 2006 ha previsto che l'indennità di funzione dei presidenti dei consigli circoscrizionali, prevista dall'art. 82 del T.U.E.L., viene limitata ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia (mentre fino ad oggi era attribuita sempre)

analogo discorso per il gettone di presenza spettante ai consiglieri circoscrizionali per la partecipazione a consigli e commissioni: anche in questo caso spetterà solo ai consiglieri circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia

Siffatta indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno chiesto l'aspettativa non retribuita.

Il secondo comma stabilisce che i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali (dei soli comuni capoluoghi di provincia) e delle Comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti del presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e a commissioni.

La finanziaria 2008 abbassa, al comma 25, art. 2, da 1/3 ad 1/4 del compenso attribuito al sindaco o al presidente la misura dei gettoni di presenza che mensilmente possono essere corrisposti ai consiglieri comunali, e a quelli provinciali, a quelli delle comunità montane.

Non è prevista indennità ai consiglieri circoscrizionali dei comuni non capoluoghi di provincia.

Viene abolita la disposizione in base alla quale gli statuti o i regolamenti possono prevedere che all'interessato competa la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che ciò non comporti per l'Ente maggiori oneri: quindi per i consiglieri non è più possibile convertire il gettone in indennità.

Le indennità di funzione non sono cumulabili ed è consentito all'interessato di optare per una sola indennità ovvero per percepirne il 50% di ciascuna.

Le indennità di funzione non sono cumulabili, invece, con i gettoni di presenza, anche quando siano dovuti per mandati elettivi, presso Enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. Il settimo comma esclude che agli amministratori che abbiano un'indennità di funzione possano godere altresì del gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente.

Ciò è previsto al fine di evitare duplicazione nell'attribuzione di emolumenti per la singola attività.

Il comma ottavo sancisce la misura ed i criteri al fine di stabilire l'ammontare delle indennità di funzione e di presenza. Indennità e gettoni sono aumentabili con atto dell'Ente locale, così come previsto dal comma 11, che dopo la modifica ad opera della finanziaria 2008 vede esclusi gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le eventuali delibere adottate in violazione sono nulle di diritto.

L'articolo 83 prevede il divieto di cumulo riferibile a quei soggetti che siano membri elettivi del parlamento nazionale, europeo o del consiglio regionale e siano al contempo esponenti di organismi collegiali di Enti minori: costoro non avranno diritto neppure al gettone di partecipazione ai Consigli o alle Giunte comunali o

provinciali.

L'articolo 84 prevede i rimborsi spese per le trasferte degli amministratori. Viene riconosciuto, agli amministratori che si rechino fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, in ragione del loro mandato, il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi e per la presenza necessaria presso gli uffici per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate. Non trattandosi di missioni, bensì di trasferimenti necessari, ad essi è dovuto esclusivamente il solo rimborso delle spese sostenute.

L'articolo 85 estende le norme del Capo IV, dedicato allo *status* degli amministratori locali, anche per la partecipazione di rappresentanti degli Enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra Enti locali, e le relative spese sono a carico degli Enti medesimi.

L'articolo 86 sancisce che l'Amministrazione locale provvede, con oneri a proprio carico, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi, dandone tempestiva notizia ai datori di lavoro. La norma fa riferimento ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, ai Presidenti di Comunità montane e di Unioni di Comuni, di Consorzi fra Enti locali, agli assessori provinciali e comunali, di Enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 mila abitanti. Tale disposizione si applica altresì ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali nei casi in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni ed ai Presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 81.

L'Amministrazione locale provvede anche a rimborsare, al datore di lavoro, la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto (entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua a carico dell'Ente e per l'eventuale residuo a carico dell'amministratore).

La disposizione è diretta a tenere indenni i datori di lavoro dai pesi economici delle assenze dal lavoro dei propri dipendenti in ragione del loro mandato elettorale.

Per costoro, quindi, non sarà il datore di lavoro, ma l'Amministrazione locale (a far tempo dal 21 agosto 1999) a sobbarcarsi l'obbligo contributivo.

La attuale finanziaria prevede che anche questi ultimi oneri restino a carico del consigliere che si sia posto in aspettativa non retribuita.

È bene precisare che, nell'ipotesi in cui l'amministratore sia stato rieletto, egli avrà diritto all'indennità al termine di ognuno dei due mandati e non cumulativamente al termine del secondo.

Tali norme ovviamente sono tutte immediatamente operative già dal prossimo 1° gennaio e non hanno bisogno di essere recepite con provvedimenti degli organi politici.

La finanziaria 2008 è intervenuta apportando rilevanti modifiche anche in materia di circoscrizioni di decentramento comunale, le quali vengono disciplinate dall'Articolo 17 del Testo unico degli enti locali.

Secondo quanto era previsto da tale articolano il loro territorio in circoscrizioni, organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune, i:

- comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ;
- I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento;

Nei comuni con più di 300 mila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa. Viene inoltre previsto che : gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento; e che l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

La finanziaria quindi apporta modifiche ai commi 1, e 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , modificando le classi demografiche dei comuni in base alle quali possono istituirsi i consigli circoscrizionali. In particolare, è innalzata la soglia minima da 100.000 a 250.000 abitanti, per la istituzione delle circoscrizioni, inoltre la facoltà di istituire comunque circoscrizioni territoriali è prevista per i comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, con la modifica dell'intervallo 30.000 – 100.000, con conseguente eliminazione dei consigli nei comuni con popolazione inferiore a tale numero.

## **17. Modifiche alla indennità di espropriazione**

### **Art. 2, commi 89 e 90**

**89.** *Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

*"1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. (L).*

*2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento. (L)";*

*b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37»;*

*c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;*

*d) all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;*

*e) all'articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)».*

**90.** *Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.*

Le norme in commento modificano il sistema relativo all'indennità di espropriazione delle aree edificabili, argomento sempre molto "sentito" e già oggetto di diverse modifiche legislative nel corso degli anni. Prima di procedere all'esame delle novità, è opportuno ricordare brevemente quali sono state le diverse modalità legislativamente previste di calcolo di tale indennità.

Come è noto, l'espropriazione consiste nel trasferimento coattivo, per ragioni di pubblico interesse, della proprietà o di altro diritto reale su un bene privato a favore della pubblica amministrazione, con la conseguente conversione del diritto reale dell'espropriato in un diritto di credito ad una somma di denaro a titolo di indennizzo.

Il Legislatore interviene con il comma 89 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008, sostituendo i primi due commi dell'art. 37 del T.U. Espropri;

- il nuovo comma 1 prevede che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene; tuttavia, quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, è prevista una riduzione del 25%. Si torna, perciò, al criterio del valore venale;

- il comma secondo, invece, prevede che, nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10%.

Il Legislatore ha modificato anche altri articoli del c.d. T.U. Espropri, quale diretta conseguenza delle modifiche dell'art. 37:

- l'art. 45, il cui comma 2 lett. a) adesso prevede che il corrispettivo dell'atto di cessione, se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37;

- l'art. 20, comma 14, il cui secondo periodo è adesso il seguente: *«L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;*

- l'art. 22, comma 3, per il quale è stata prevista la soppressione delle parole: *«, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1»;*

- l'art. 55, il cui comma 1 adesso prevede che *“Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene”.*

Infine, il successivo comma 90 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 in commento, si occupa dell'applicabilità delle nuove norme ai procedimenti espropriativi in corso, disponendo che le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa (ossia concordata tra le parti), ovvero accettata (ossia con proposta di indennizzo e relativa accettazione), o sia comunque divenuta irrevocabile.

## **18. Locazioni a canone concordato ici fino ad esenzione totale**

### **Art.2, comma 288**

**288.***L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.*

L' articolo 2 della legge n. 431 del 1998, consentiva ai comuni di stabilire aliquote più favorevoli nei confronti dei proprietari di immobili concessi in locazione a canone concordato, ma rendeva possibile l'esenzione totale dal tributo. Ora la legge finanziaria, con una norma di interpretazione autentica, sancisce che le aliquote più favorevoli «possono arrivare fino all'esenzione dell'imposta», facendo salvi i comportamenti di quegli enti che già in passato avessero regolamentato l'esenzione totale.



## **19 Razionalizzazione strumenti informatici e telefonini**

### **Art. 2, commi 594-600**

**594.** *Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.*

**595.** *Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.*

**596.** *Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.*

**597.** *A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.*

**598.** *I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.*

**599.** *Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:*

- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;*
- b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché*

*quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità*

**600.** *Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.*

La norma si rivolge alle amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, contenente *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- gli Istituti autonomi case popolari,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Dovranno essere individuati piani di utilizzo efficiente delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Come le misure di cui ai commi precedenti, siamo dinanzi a disposizioni che tendono a contenere i costi delle pubbliche amministrazioni.

In materia di dotazione di apparecchi di telefonia mobile al personale delle pubbliche amministrazioni, nell'adozione dei piani di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse, circoscrive l'assegnazione dei cellulari ai casi in cui sia strettamente necessaria la reperibilità del soggetto e limitatamente al periodo di tempo necessario. Vengono previste verifiche a campione sul corretto utilizzo delle relative utenze.

Viene imposto un obbligo di documentazione della congruenza, in termini di costi/benefici, di eventuali dismissioni di risorse strumentali previste dai piani di razionalizzazione delle risorse.

Per le verifiche sui piani di efficienza nell'utilizzo razionale delle dotazioni e delle risorse, si prevede l'obbligo a consuntivo annuale di trasmettere apposita relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti.

I piani triennali di cui in precedenza sono resi pubblici a cura degli uffici relazione con il pubblico ed i siti internet delle pubbliche amministrazioni.

Proseguono le disposizioni connesse ai piani di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse disponibili. Il comma in esame impone, secondo le modalità ed i criteri

che saranno individuati in un prossimo decreto del Presidente del consiglio, la comunicazione al Ministero dell'economia degli immobili sui quali vantano diritti reali (ad esempio, il diritto di uso e di servitù) e quelli che hanno comunque nella loro disponibilità, con le relative informazioni in merito ad oneri e proventi relativi.

Coinvolte le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del S.S.N. nel coordinamento delle finanze pubbliche: tali enti, infatti, dovranno adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, nei limiti dei propri ordinamenti, gli atti necessari finalizzati al contenimento delle spese (postali e di telefonia) e all'utilizzo efficiente delle risorse, indicati nei commi precedenti.

## **20. Società comunali confermate norme di contenimento dei costi della politica**

### **Art. 3, comma 17**

*17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.*

Rivediamo quindi sia pure in sintesi le disposizioni della finanziaria per il 2007, confermate e richiamate dalla finanziaria per il 2008:

Nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il Presidente all'80 % e per i componenti al 70 % delle indennità spettanti, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente delle Provincia ai sensi dell'articolo 82 del T.U.E.L.

Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata

Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici

Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del T.U.E.L. alle condizioni e nella misura ivi stabilite

Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi precedenti possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 % del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 % del capitale.

Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali: esso non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 30 giugno 2007.

Invece, nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle società quotate in borsa.

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Gli incarichi di amministratore delle società pubbliche conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dalla percezione.

## **21. Società solo per finalità istituzionali**

### **Art. 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32**

**27.** *Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*

**28.** *L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.*

**29.** *Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.*

**30.** *Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.*

**31.** *Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.*

**32.** *I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.*

La norma da noi commentata si rivolge alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- gli Istituti autonomi case popolari,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per tali enti è vietato costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Si pensi, ad esempio, ad un Comune che costituisce una società per produrre cavi per il cablaggio internet o che vi abbia partecipazione. In tal caso siamo dinanzi ad attività che è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e quindi devono considerarsi vietate tanto la costituzione quanto la partecipazione.

La ratio del divieto, secondo quanto indicato dallo stesso Legislatore, risiede nella necessità di tutelare la concorrenza ed il mercato.

Invece, è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza: si pensi, ad esempio, alla costituzione, da parte del Comune, di una società che si occupi della gestione dei rifiuti o a quella dei parcheggi cittadini.

È compito dell'organo competente a decidere l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle in essere valutare se tali partecipazioni sono strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, attraverso l'adozione di una delibera motivata.

Entro il 30 giugno 2009 le pubbliche amministrazioni destinatarie del divieto di cui al comma 27, devono provvedere alla cessione a terzi delle società e delle partecipazioni societarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Trattandosi di pubbliche amministrazioni, è ragionevole la previsione della necessità di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, allo scopo di ottenere la massima pubblicità, trasparenza e larga partecipazione da parte del mercato.

Disciplinate le modalità operative da utilizzare nel caso di costituzione di società o assunzioni di partecipazioni legittime ai sensi del comma 27:

- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
- società che producono servizi di interesse generale.

Il Legislatore, in merito alla tipologia di società costituite, si riferisce a "società o enti, comunque denominati", utilizzando, perciò, una locuzione volutamente ampia, tale da includere, in pratica, qualunque formazione societaria. Parimenti viene utilizzata, in merito alle partecipazioni, l'altrettanto ampia locuzione "società, consorzi o altri organismi".

Ancora, sempre per quanto riguarda l'aspetto costitutivo delle società in esame, oltre al classico momento costitutivo, il Legislatore consente che la costituzione o la partecipazione possano avvenire anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento.

La norma pone una serie di obblighi in capo alle amministrazioni che costituiscono o partecipano alle società de quo, ossia adottare:

- sentire le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane,
- provvedimenti finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate.

Inoltre, devono rideterminare la propria dotazione organica.

Si tratta di adempimenti necessari a rendere funzionale ed operativa la costituzione delle società o la loro partecipazione.

In attesa dell'adozione dei provvedimenti prima indicati, viene indicata la modalità di individuazione provvisoria delle dotazioni organiche delle amministrazioni che costituiscono o partecipano società: si considerano il numero di posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni, tenuto conto anche dei posti per i quali alla stessa data risultano in corso procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale; quindi, si sottrae il numero del personale trasferito.

I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e delle società costituite e/o partecipate hanno una serie di obblighi collegati alle nuove disposizioni già commentate:

- asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie;
- trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- segnalare eventuali inadempimenti sia ai destinatari delle relazioni di cui al punto precedente, sia alle sezioni competenti della Corte dei conti.



## **22. Divieto di clausole compromissorie**

### **Art. 3, commi 19, 20, 21, 22**

**19.** È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

**20.** Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

**21.** Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

**22.** Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

**23.** All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

La disposizione in commento vieta l'inserimento di clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi e la possibilità di sottoscrivere compromessi nei medesimi contratti da parte delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- gli Istituti autonomi case popolari,
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La clausola compromissoria è un patto aggiunto ad un contratto, con cui le parti stabiliscono che tutte le eventuali controversie nascenti nell'applicazione del medesimo contratto dovranno essere decise da arbitri e perciò richiede necessariamente la forma scritta (art. 808 c.p.c.). Per completezza, comunque, ricordiamo che, secondo un'opinione giurisprudenziale, la clausola compromissoria non è una normale clausola contrattuale ma "costituisce un contratto, ad effetti processuali, a sé stante" (Cass. III, 14 aprile 2000 n. 4842). Il compromesso, invece, non è una clausola ma un vero e proprio contratto, richiedente anch'esso la forma scritta ad substantiam, con cui le parti rinunciano reciprocamente a ricorrere all'autorità giudiziaria per la decisione di una controversia e contestualmente conferiscono il potere di risolvere la medesima controversia ad uno o più arbitri: la determinazione dell'oggetto della controversia è richiesta a pena di nullità (artt. 806 e ss. c.p.c.).

Se le pubbliche amministrazioni richiamate, nonostante il divieto, sottoscrivono clausole compromissorie e compromessi, la conseguenza è la nullità dei medesimi; inoltre, tale comportamento contrario alle disposizioni indicate dal Legislatore costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

La norma, in pratica, limita la libertà negoziale e contrattuale delle pubbliche amministrazioni: la ratio della norma probabilmente sta nel fatto che il ricorso alla magistratura ordinaria ed amministrativa possa fornire maggiori garanzie alle pubbliche amministrazioni e determinare un risparmio di spesa.

Norma chiara che non necessita di particolari commenti è il comma 20 dell'articolo 3 della Finanziaria: le previsioni di cui al comma precedente si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi. Si tratta di una precisazione utile ad evitare dubbi nell'applicazione del divieto di cui al comma precedente.

Disciplinate anche le conseguenze del divieto di cui ai commi precedenti per i contratti in corso stipulate dalle pubbliche amministrazioni entro il 1° gennaio 2008.

Se i collegi arbitrali non si erano costituiti alla data del 30 settembre 2007, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ove previsto nelle clausole arbitrali inserite nei contratti sottoscritti, di declinare la competenza arbitrale: dal momento della relativa comunicazione (alle parti e agli arbitri) potrà essere adita solo la magistratura ordinaria.

Se i collegi arbitrali si sono costituiti dopo il 30 settembre 2007, è prevista la loro automatica decadenza, con compensazione integrale tra le parti delle relative spese.

Nulla dispone, invece, la norma, per il caso in cui il collegio arbitrale era già stato costituito alla data del 30 settembre 2007: evidentemente, visto il silenzio della legge, il collegio deve considerarsi legittimamente operativo ed efficace.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, ogni anno con un decreto dovrà determinare i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio.

Inoltre, sempre Il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà trasmettere ogni anno, al Parlamento ed alla Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

Integrata la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici in materia di accordo bonario.

In concreto, l'art. 240 del Codice prevede che per i lavori pubblici nei settori ordinari affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata; il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

In particolare, per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La norma della Legge Finanziaria 2008, al comma 23, articolo 3 in commento prevede che, qualora il suddetto termine di 90 giorni non venga rispettato, a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso.

Le medesime conseguenze sono previste per il mancato rispetto dei termini di cui al comma

**13** *(Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12).*

## **23. Nulle le assicurazioni per il danno erariale degli amministratori**

### **Art. 3, comma 59**

*59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.*

La norma si occupa di un aspetto che spesso è stato oggetto di valutazione da parte della Corte dei conti: la legittimità della stipula di una polizza assicurativa, con premio a carico dell'ente pubblico, da parte degli amministratori, a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

La disposizione in commento elimina ogni dubbio circa la illegittimità di tali contratti, statuendo la loro nullità e prevedendo la cessazione di efficacia al 30 giugno 2008 per quelli in essere. Inoltre, qualora l'amministratore pubblico, nonostante la statuizione di nullità di tali contratti prorogherà (nel caso di contratti in essere al 1° gennaio 2008) o sottoscriverà nuovi contratti del genere, rimborserà insieme al beneficiario una somma pari a 10 volte l'entità del premio incassato dalla compagnia assicurativa, a titolo di danno erariale. Avendosi la sanzione della nullità, quindi, non ha alcun senso (al di là della sanzione che, comunque è rilevante) sottoscrivere tali contratti, in quanto assolutamente inefficaci.